

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
IN BASE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, disciplina le modalità applicative della concessione di agevolazioni a nuclei familiari e soggetti utenti del servizio idrico che si trovano nelle condizioni indicate al successivo art. 2.

Il parametro economico per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni è individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito indicatore ISEE), ai sensi di quanto disposto dal D. L.vo n. 109 del 1998 s.m.i..

Art. 2 – Soggetti beneficiari della agevolazione

Hanno diritto alla agevolazione di cui al successivo art. 3, i nuclei familiari e soggetti utenti del servizio idrico d'ambito con indicatore ISEE inferiore a Euro 7.200,00 (fatte salve successive modifiche e/o aggiornamenti del valore della soglia ISEE citata); l'agevolazione può essere richiesta esclusivamente per l'accesso al servizio relativo all'uso domestico dell'unità abitativa di residenza ed è subordinata al regolare pagamento delle fatture.

L'agevolazione non sarà riconosciuta in caso di morosità di uno dei componenti del nucleo familiare che la richiede.

Art. 3 – Misura della agevolazione

L'agevolazione spettante agli utenti che ne avranno diritto sarà corrisposta previa presentazione di specifica domanda e sarà calcolata come differenziale tra il corrispettivo fatturato secondo la tariffa residenziale ordinaria e quello risultante dall'applicazione della tariffa residenziale agevolata avendo riguardo al consumo effettivamente posto a carico del nucleo familiare interessato all'agevolazione nell'anno di riferimento.

Art. 4 – Periodo di validità delle agevolazioni e modalità di erogazione

Le agevolazioni tariffarie di cui all'art. 3 hanno validità annuale e devono essere erogate mediante accredito su c/c bancario o postale per le utenze singole e per i nuclei familiari residenti in utenze aggregate

Il versamento dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene presentata la domanda di agevolazione.

In caso di cessazione dell'utenza o di variazioni in corso d'anno il contributo sarà erogato in base al numero di giorni in cui l'utenza è stata attiva in capo al richiedente.

Art. 5 – Presentazione delle istanze di agevolazione e modulistica

Per usufruire della agevolazione di cui all'art. 3 gli aventi diritto devono presentare ai competenti uffici del Gestore d'ambito:

- domanda di agevolazione redatta su apposito modello predisposto dal gestore d'ambito sottoscritta dal richiedente;
- copia fotostatica dell'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dagli enti abilitati (Inps, C.A.F., Uffici comunali competenti);
- copia fotostatica di un documento di identità.

Il modello di domanda di agevolazione potrà essere richiesto presso gli sportelli del Gestore d'ambito oltre che essere disponibile sul sito internet dello stesso.

Art. 6 – Termini di presentazione delle istanze

1. La documentazione di cui all'art. 4 ha valore annuale e deve essere ripresentata ogni anno, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dall'agevolazione.

2. Gli aventi diritto dovranno presentare l'istanza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'agevolazione.

Art. 7 – Informazione

L'Autorità ed il Gestore d'ambito provvederanno, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente Regolamento, nonché a redigere specifico materiale esplicativo e a fornire le informazioni per una corretta autocompilazione della domanda di agevolazione.